



**COMUNE DI PARTINICO**

Provincia di Palermo

*Nucleo di Valutazione*

Prot. 10903 del 20.07.2015

**Ai Responsabili dei Settori Comunali**

**Al Responsabile dell'U.R.P**

**Al Responsabile dell'Albo on line**

**e p.c. al Sig. Sindaco**

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Indicazioni operative in materia di pubblicità degli atti, dei verbali e degli altri dati afferenti gli organi politici. Legge regionale 26 giugno 2015, n.11.**

La legge regionale 26.6.2015, n.11, pubblicata nella GURS n. 27 del 3.7.2015, introduce nuove disposizioni sulla composizione dei consigli e delle giunte comunali, sullo *status* degli amministratori locali, ed innova la materia della pubblicazione degli atti amministrativi, introducendo ulteriori oneri.

Le nuove norme, in vigore dal 18 luglio 2015, ad eccezione di quelle relative alla composizione dei consigli e delle giunte comunali ( art. 1) e di quelle relative alla misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza ( art. 2, comma 1) le quali entreranno in vigore "*dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*". ( art. 1, comma 4, e art. 2, comma 1).

Le principali innovazioni in materia di *status* degli amministratori locali che entrano in vigore immediatamente sono di seguito sintetizzate:

- 1.il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali e delle unioni di comuni, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva a quella di svolgimento del consiglio solo nell'ipotesi in cui i lavori consiliari si protraggono oltre le due, e non più oltre la mezzanotte ( art. 2, comma, lett. a);
- 2.il limite massimo mensile dei rimborsi al datore di lavoro di dipendenti privati che si assentano per esercitare il diritto di partecipare all'attività degli organi di governo di enti locali di cui fanno parte non può superare 1/3 dell'indennità massima prevista per il sindaco ( art. 2, comma 2, lett. c).

Ch

Nel rilevare che l'art. 3 della l.r. 11/2015 prevede l'obbligo di adeguamento dello statuto e dei regolamenti alle nuove disposizioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, con la presente si forniscono alcune indicazioni operative, nelle more dell'adozione di eventuali disposizioni regolamentari, per quanto riguarda i nuovi obblighi di pubblicità previsti dalla l.r. 11/2015. Le disposizioni sono contenute negli artt. 4 e 6: il primo introduce nuovi obblighi di pubblicità afferenti l'attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, l'art.6 modifica gli obblighi di pubblicazione già previsti dall'art. 18 della l.r. 22/2008, sanzionandone la violazione con la nullità degli atti.

***Obblighi di pubblicazione relativi all'attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.***

Il richiamato art. 4, introducendo l'art. 21-bis alla l.r. 30/2000, prevede due tipologie di obblighi di pubblicazione, ulteriori a quelli previsti dalla disciplina statale:

- a. obblighi di pubblicazione delle spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali;
- b. obblighi di pubblicazione degli o.d.g., dei verbali, e degli orari di inizio e fine delle sedute dei consigli e delle commissioni.

La norma dispone che tali dati e atti debbono essere pubblicati "nel sito istituzionale dell'ente". E', pertanto, necessario procedere all'immediata attivazione sul sito internet del comune di una apposita sezione, distinta da un apposito logo, denominata "Attività del consiglio comunale e delle commissioni", dalla quale si possa accedere direttamente sia ad una scheda contenente ~~di~~ dati dei rimborsi e dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali, sia ad una sezione relativa alle sedute consiliari organizzata per data delle sedute, con link agli ordini del giorno, ai processi verbali di seduta, all'orario di inizio e di fine della seduta.

Nelle more della verifica dell'implementazione automatica di tale sezione attraverso l'uso della piattaforma informatica in dotazione, il responsabile della tenuta degli atti consiliari provvederà alle pubblicazioni previste dalla legge.

In attesa di indicazioni da parte dell'Assessorato regionale alle autonomie locali, lo scrivente ritiene che i dati e i processi verbali da pubblicare riguardano, oltre il consiglio comunale, esclusivamente le commissioni previste dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, cioè quelle composte da consiglieri comunali e la cui partecipazione da diritto al consigliere a percepire il gettone di presenza e a godere dei permessi di cui all'art. 22 della l.r. 22/2008.

La norma non prevede specifici termini per la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito. Nelle more che la materia venga disciplinata nel *Programma triennale della trasparenza e l'integrità*, si ritiene che la pubblicazione debba riguardare gli atti e i dati afferenti a riunioni e sedute successive al 18.7.2015 e che all'aggiornamento della sezione possa provvedersi a cadenza quantomeno mensile, assicurando in tal modo l'esigenza di tempestività che il d.lgs. 33/2013 astraе a principio generale laddove le norme non indichino un termine preciso per l'adeguamento dei dati, delle notizie e delle informazioni. Non può non rilevarsi, tuttavia, che sussiste un difetto di coordinamento tra il comma 1 dell'art. 21-bis introdotto dall'art. 4 della l.r. 11/2015 e l'art. 14, comma, 1, lett. c) del d.lgs 33/2013

in materia di pubblicazione dei dati relativi ai gettoni e i rimborsi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo politico; la norma nazionale prevede l'aggiornamento annuale (cfr. delibera Civit n. 50/2013) mentre il legislatore regionale –pur avendo previsto di pubblicare anche nel sito istituzionale il medesimo dato già presente nell'apposita sottosezione di “amministrazione trasparente”- non ha indicato un termine di adeguamento. Ad avviso dello scrivente poiché la norma intende “garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione”, a meno di non voler ritenere che il legislatore regionale abbia semplicemente voluto duplicare l'obbligo di pubblicazione già previsto dalla legge statale, la norma deve essere interpretata nel senso che la sezione del sito deve essere implementata ogni qualvolta il responsabile dell'ufficio competente provvede a liquidare rimborsi o gettoni di presenza.

### ***Obblighi di pubblicazione di atti nel sito internet***

L'art. 6 della l.r. 11/2015 sostituisce l'art. 18 della l.r. 22/2008. La norma prevede l'obbligo di pubblicazione per estratto nel sito internet di tutti gli atti deliberativi di consiglio e di giunta, delle determinazioni sindacali e dirigenziali, nonché delle ordinanze. Il contenuto innovativo della norma (a parte l'estensione dell'obbligo anche alle unioni di comuni) consiste nella previsione di un termine perentorio per la pubblicazione ( 7 giorni dalla emanazione degli atti), la cui violazione è sanzionata con la nullità degli atti.

Giova rilevare che il legislatore regionale, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 che ha disciplinato in modo organico gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, ha ritenuto di dover mantenere tale obbligo di ulteriore pubblicazione degli atti per estratto, che è aggiuntivo sia a quello di pubblicazione ad effetti di pubblicità legale sull'apposita sezione denominata “albo pretorio on line” sia a quello di pubblicazione in “amministrazione trasparente”, così confermando l'interpretazione che l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana aveva sostenuto con nota prot. 14470 del 16.5.2012 all'indomani dell'entrata in vigore dell'art.12, comma 2 della l.r. 5/2011 con cui è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione on line di tutti gli atti amministrativi del comune.

Occorre, pertanto, attivare sul sito una apposita sezione individuata dal logo “Pubblicazione degli atti amministrativi per estratto”, organizzata nelle seguenti sotto-sezioni ad accesso diretto:

*delibere di consiglio;*

*delibere di giunta;*

*determinazioni e ordinanze del sindaco;*

*determinazioni ed ordinanze dei dirigenti.*

In tale sezione debbono essere pubblicati per estratto tutti gli atti amministrativi per i quali la legge ne prevede l'obbligo, entro 7 giorni dalla loro emanazione.

Si ritiene, dunque, opportuno fornire alcune indicazioni organizzative, nelle more dell'adeguamento dei regolamenti vigenti.

Innanzitutto, occorre chiarire l'oggetto della pubblicazione. Fermo restando l'obbligo di pubblicazione integrale all'albo on line, si evidenzia che per “estratto” si

CM

intende il “*compendio ottenuto mediante la trascrizione dei dati essenziali di uno scritto o di un documento*”; non può pertanto assolversi all’obbligo di pubblicazione in questione, stante anche la grave sanzione prevista in caso di inottemperanza, mediante la mera pubblicazione dell’oggetto dell’atto.

La norma, per finalità di trasparenza e pubblicità notizia, prevede che dei vari atti si provveda a pubblicare i dati essenziali, e cioè la motivazione, l’oggetto, l’eventuale spesa, il beneficiario, i termini essenziali.

In sostanza, ad avviso dello scrivente, il responsabile del procedimento istruttorio di ciascun atto oggetto di pubblicazione per estratto, dovrà procedere contestualmente alla redazione dell’atto amministrativo anche alla formazione di un suo estratto, da utilizzare per le finalità di trasparenza da assolvere entro i successivi 7 giorni dalla emanazione dell’atto mediante pubblicazione nella nuova sezione del sito.

Un’altra questione riguarda la decorrenza del termine per la pubblicazione.

Ad avviso dello scrivente, in attesa di indicazioni interpretative, per “emanazione” si intende “*pubblicazione di un provvedimento*”; con la conseguenza che il termine di 7 giorni per la pubblicazione dell’estratto decorre dalla data di pubblicazione all’albo on line dell’atto integrale. Tale interpretazione trova riscontro nella lettera della norma, la quale nel successivo periodo quando fa riferimento agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive fa decorrere il termine breve ( su cui si dirà *infra*) dall’approvazione.

Per cui, sempre ad avviso dello scrivente, il termine della pubblicazione per estratto decorre dalla emanazione (da intendersi come pubblicazione all’albo), mentre quello della pubblicazione per finalità costitutiva decorre dall’approvazione degli atti.

Tale interpretazione consente di superare una serie di criticità che potrebbero presentarsi, soprattutto con riguardo alle determinazioni contenenti impegno di spesa, nelle ipotesi in cui il visto di copertura finanziaria venga rilasciato dal responsabile del settore finanziario dopo 7 giorni dalla sottoscrizione della determinazione da parte del responsabile del settore.

E’ noto, infatti, che il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel novellato ( che riproduce l’art. 151, comma 4 del vecchio Tuel) rende esecutivo il provvedimento di impegno di spesa che, tuttavia, è esistente giuridicamente fin dalla sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

Pertanto, se il concetto di emanazione dovesse farsi coincidere con quello di sottoscrizione o deliberazione/approvazione di un atto, potrebbe anche verificarsi la fattispecie in cui il provvedimento dovrebbe essere pubblicato per estratto pur non essendo stato apposto nei successivi 7 giorni dalla sottoscrizione il visto attestante la copertura finanziaria; con la conseguenza che un atto potrebbe risultare pubblicato per estratto pur non essendo ancora efficace e non essendo ancora pubblicato all’albo on line, e pur potendo –in ipotesi- non venire mai pubblicato se il visto di copertura finanziaria non venisse apposto.

Lo scrivente ritiene, pertanto, che alla pubblicazione per estratto si provveda, a cura del responsabile della pubblicazione all’albo on line, entro 7 giorni da quest’ultima pubblicazione. A tal fine, i responsabili di Settore provvedono a trasmettere al responsabile dell’albo on line –tramite la piattaforma di posta interna- l’estratto

dell'atto da pubblicare (nelle more dell'automazione del procedimento, d'intesta con il gestore della piattaforma).

La norma, tuttavia, contiene un'altra novità. Essa introduce l'obbligo di pubblicazione entro tre giorni dall'approvazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta rese immediatamente esecutive, **a pena di nullità**.

Innanzitutto, la pubblicazione cui si riferisce questa parte della norma riguarda, ad avviso dello scrivente, la pubblicazione integrale all'albo on line, restando regolata quella per estratto dalla prima parte della norma già oggetto di esame. In pratica, la novella normativa introduce un termine breve per la pubblicazione on line delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, con l'evidente scopo di rendere immediatamente conoscibili decisioni che, in quanto immediatamente eseguibili, trovano spesso attuazione prima di essere pubblicate all'albo on line, ed essere – quindi- note al pubblico.

La norma, in realtà, non costituisce una novità assoluta. Nel previgente sistema introdotto dalla L.R. n. 44/1991, la legge prevedeva che le deliberazioni obbligatoriamente soggette al controllo preventivo di legittimità del Coreco potessero essere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 16), ma in tal caso a pena di decadenza dovevano essere trasmesse all'organo tutorio entro 5 giorni dall'approvazione (art. 18, comma 3). Abrogato il controllo preventivo sugli atti (invero attraverso una mera circolare dell'Assessorato per gli Enti locali 7.3.2002 in GURS n. 12 del 15.3.2002), si è ritenuto che tutte le deliberazioni potessero essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991 (norma che fa riferimento alle deliberazioni non soggette al controllo preventivo); la novella si riferisce a tali atti deliberativi che, a pena di nullità, debbono essere pubblicati all'albo pretorio on line entro 3 giorni dall'approvazione. Infine altra novità promulgata è quella della modifica dell'art. 1 comma 1 lettera "e" della Legge Regionale 11 dicembre 1991 n. 48, che dopo la parola "diffusi" è stato aggiunto il seguente periodo:

***"Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti."*** –( art. 18 com.2 lett. "B" introdotto dall'art. 6 L.R. n. 11-2015).

Si raccomanda alle SS.LL. la massima attenzione a quanto sopra riportato in modo illustrativo e di rispettare i dettami contenuti nella L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

Si rimane disponibile per eventuali suggerimenti migliorativi al fine di dare completa attuazione alla legge in argomento.

Il Presidente

Avv. Paolo Barranca  
